

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPADAZZI

Presentata il 31 luglio 1962

Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che oggi ho l'onore di sottoporre alla vostra solidale approvazione tende a colmare una lacuna giustamente lamentata nel mondo forense, e, soprattutto, a eliminare una sconcertante e ingiustificabile sperequazione assistenziale e previdenziale tra la benemerita categoria degli avvocati e la non meno benemerita categoria, tanto spesso negletta, dei patrocinatori legali.

Più formale che sostanziale, è, in effetti, la differenza tra l'avvocato e il patrocinatore legale. L'uno e l'altro possono prestare la loro opera in cause che si celebrino davanti alla pretura, con parità — in tale ambito — di mansioni e di responsabilità.

Non si comprende, pertanto, la ragione per cui, dopo anni di onorata e talora dura attività, il patrocinatore legale non possa aspirare a quella serenità assistenziale che giustamente è stata garantita a tante altre categorie di lavoratori, non esclusi gli avvocati.

Con la presente proposta di legge si vuole, nello spirito della Costituzione e secondo gli inderogabili dettati della socialità, estendere ai patrocinatori legali i benefici della Cassa di previdenza e di assistenza per gli avvocati e i procuratori, in modo da rendere soprattutto meno incerta e meno angosciata la vecchiaia degli interessati dopo avere esple-

tato per vari decenni una attività che certo non è tale da consentire risparmi.

Ma un'altra categoria non va dimenticata: quella dei pretori onorari, che, come ognuno sa, prestano la loro opera di magistrati disinteressatamente, con scrupolo e dedizione paradigmatici, spesso trascurando i propri affari professionali per sostituire — quali autentici apostoli della Giustizia — il magistrato ordinario mancante o impedito. In attesa che altre, e più consistenti, provvidenze vengano promosse in favore dei pretori onorari, è giusto, è doveroso, è urgente assicurar loro un equo trattamento assistenziale e previdenziale, non foss'altro a tenue surrogazione delle retribuzioni che costoro non chiedono, né percepiscono, durante il loro servizio a beneficio della Giustizia e della comunità.

Onorevoli colleghi, vi affido con fiducia e con speranza questa proposta di legge. Sarò lietissimo per ogni emendamento che valga a renderne migliore il testo, più funzionale la applicazione, più rapida la procedura. Mi auguro tuttavia che essa venga approvata prima che la presente legislatura si concluda, nella convinzione che, accogliendo le legittime istanze di tali benemeriti apostoli della Giustizia, noi serviremo soprattutto i superiori interessi della Giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono ammessi a godere del trattamento di previdenza e di assistenza della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, i patrocinatori legali laureati in giurisprudenza che abbiano, continuativamente esercitato il patrocinio delle cause davanti alle preture cui sono iscritti per almeno quindici anni.

ART. 2.

Sono altresì ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della presente legge i vice-pretori onorari che siano stati confermati in carica per almeno quattro trienni consecutivi, e che abbiano continuativamente prestato servizio presso la pretura o le preture cui sono stati destinati.

ART. 3.

Per essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, i patrocinatori legali debbono avere adempiuto a tutti gli obblighi di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6.